



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA

SEZIONE 21

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	D'AGOSTINO	CLAUDIO	Presidente
☐	MALANETTO	PAOLA	Relatore
☐	BRAGHO	GIANLUCA	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 8/2017
spedito il 28/12/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 4875/2016 Sez:47 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di MILANO

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
VIA UGO BASSI, 6/8 20100 MILANO

proposto dagli appellanti:

difeso da:

difeso da:

Atti impugnati:

DINIEGO RIMBORSO n° 428/2013 IVA-ALTRO 2011

SEZIONE

N° 21

REG.GENERALE

N° 8/2017

UDIENZA DEL

20/11/2017 ore 09:30

N°

4959/2017

PRONUNCIATA IL:

20/11/2017

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL:

29/11/2017

Il Segretario

Raffaele Polise

PS

FATTO

La Banca s.p.a. ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. 47, n. 4875/47/16 avente ad oggetto il diniego di rimborso del credito fiscale IVA anno 2011, credito acquistato dalla banca per cessione da parte della curatela fallimentare del fallimento

; il credito vantato risulta dal modello IVA 2012 per l'anno 2011 presentato dalla curatela, ed è stato acquistato dalla banca con scrittura autenticata del 28.7.2011, regolarmente notificata ad Equitalia ed all'Agenzia delle entrate.

A seguito di chiusura del fallimento la Eurobell è stata cancellata dal registro delle imprese in data 19.4.2012.

L'Agenzia delle entrate ha negato il rimborso invocando la compensazione con debiti portati da tre cartelle di cui una oggetto di sgravio e due relative all'anno di imposta 2007; una delle due cartelle oggetto di compensazione sarebbe stata notificata alla Eurobell in data 26.1.2013, ossia dopo l'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese.

La commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso della IFIS condividendo la tesi dell'Agenzia secondo cui i debiti oggetto di compensazione avrebbero natura endofallimentare.

Lamenta l'appellante che la cessione di credito è stata correttamente notificata all'Agenzia in data 14.6.2012, producendo da detto momento l'effetto di sua opponibilità al debitore; qualsivoglia atto idoneo ad incidere sulla pretesa creditoria avrebbe quindi, da quel momento, dovuto essere indirizzato al nuovo creditore, mentre l'Agenzia pretenderebbe di opporre in compensazione un credito derivante da una cartella asseritamente notificata alla stessa società estinta in data 26.01.2013. L'Agenzia non potrebbe opporre in compensazione un credito derivante da una cartella notificata ad impresa cancellata e comunque asseritamente notificata all'impresa in data successiva alla notificazione della cessione.

In ogni caso l'appellante contesta che, delle tre cartelle opposte in compensazione, una è stata oggetto di sgravio; la restante sarebbe stata notificata dopo la cancellazione dal registro delle imprese avvenuta in data 28.11.2011 ed iscritta in data 19.4.2012; la disciplina dettata dal d.lgs. n. 175/2014 secondo cui gli atti di accertamento e liquidazione in materia tributaria possono avere effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione trova applicazione solo a partire da epoca successiva all'1.1.2014 e non sarebbe quindi applicabile alla fattispecie in questione.

Pertanto la notificazione della cartella sarebbe nulla in quanto intervenuta nei confronti di un soggetto estinto e comunque inopponibile al cessionario perché intervenuta dopo la notificazione della cessione del credito al debitore.

Da ultimo parte appellante censura la sentenza appellata per omessa pronuncia su questione decisiva; la contribuente ha contestato, sin dal primo grado, l'idoneità ai fini della prova dell'intervenuta notificazione della cartella della produzione del mero estratto dell'anagrafe tributaria; l'Agenzia avrebbe dunque dovuto produrre le cartelle e comunque le relative relate di notifica.

Ha chiesto pertanto che la Commissione, in riforma della sentenza appellata, accerti la spettanza del rimborso del credito fiscale IVA per l'anno di imposta 2011 in capo a per l'effetto condanni l'ufficio al pagamento del relativo importo pari ad € 22.638,00, con vittoria di spese di giudizio.

Si è costituita l'Agenzia delle entrate deducendo che la sentenza impugnata appare correttamente motivata e che l'omessa pronuncia circa l'idoneità della prova della notificazione della cartella risulta irrilevante, in quanto assorbita dal primo giudice a fronte dell'accoglimento delle contestazioni di merito. Ha altresì contestato che l'assunto di parte appellante, secondo cui le modifiche normative introdotte con il d.lgs. n.

175/2014 trovano applicazione solo a partire dall'1.1.2014, sarebbe eccezione nuova come tale inammissibile in appello.

Nel merito deduce che, in seguito a presentazione della dichiarazione IVA anno 2011 intervenuta il 23.2.2012 da parte del curatore fallimentare, l'Agenzia ha provveduto alle dovute verifiche. Interpellata Equitalia ha comunicato l'esistenza di crediti dell'amministrazione finanziaria portati da tre cartelle: cartella n. 06820120129888055 relativa all'anno di imposta 2007 per € 268,32; cartella n. 06820130179821859 per l'importo di € 6635,01 relativa all'anno di imposta 2011 e cartella n. 06820120152665371 per l'importo di € 33.609,31 relativa all'anno di imposta 2007. Rientra nella facoltà degli uffici sospendere un rimborso in presenza di provvedimenti definitivi anche relativi a tributi diversi dall'IVA; inoltre i creditori avrebbero diritto di compensare i loro debiti verso il fallito ancorchè non scaduti anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Il credito opposto in compensazione ha avuto origine nella procedura fallimentare e sarebbe perciò corretto che ogni comunicazione fosse stata indirizzata alla società cancellata.

Ha chiesto pertanto il rigetto dell'appello.

DIRITTO

L'appello è fondato.

La sentenza di primo grado non ha affrontato la problematica dell'opponibilità al cessionario di un credito (nel caso di specie l'appellante) delle vicende inerenti il credito IVA maturato dal fallimento nei confronti dell'erario ed in specifico della possibile compensazione con debiti tributari dello stesso fallimento.

Deve premettersi che, pur non avendo nessuna delle parti offerto in giudizio una ricostruzione cronologica della procedura, dalla visura camerale in atti risulta che la società a responsabilità limitata è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano del 26.7.2001; pertanto i debiti per imposte opposti in compensazione dall'erario e riferiti all'anno di imposta 2007 devono considerarsi debiti endofallimentari.

Ciò posto tuttavia è pacifico e documentato che in data 28.7.2011 il curatore fallimentare ha stipulato con la banca s.p.a. (incorporata dall'odierna appellante) un atto di cessione di credito IVA avente ad oggetto l'intero credito IVA che la procedura avrebbe maturato al momento della chiusura del fallimento. Dopo la chiusura del fallimento (pronunciata in data 12.12.2011, come evincibile dalla visura in atti) il curatore, con modello IVA inviato in via telematica in data 23.2.2012, ha domandato il rimborso dell'eccedenza IVA anno 2011 quantificandolo definitivamente in € 22.638,00; in data 14.6.2012 la cessione del credito così determinato veniva notificata all'Agenzia delle entrate e ad Equitalia nord s.p.a., divenendo così opponibile all'erario.

In data 19.4.2012 la Eurobell veniva cancellata dal registro delle imprese.

Deve premettersi la disciplina dettata dal d.lgs. n. 175/2014, che ha previsto la ultra-attività delle imprese cancellate a fini fiscali, trova applicazione solo a partire dall'1.1.2014. L'assunto non costituisce certo motivo nuovo e/o inammissibile dedotto per la prima volta in appello, bensì mera e doverosa interpretazione normativa conforme ai canoni dell'ermeneutica giuridica; ne consegue che siffatta previsione non trova applicazione al caso di specie, avente ad oggetto una società fallita e liquidata sin da fine 2011 oltre che cancellata dal registro delle imprese nell'aprile 2012.

A fronte del credito azionato dalla banca cessionaria della curatela, l'Agenzia ha opposto in compensazione i debiti portati da tre cartelle. La cartella n. 06820130179821895 è stata oggetto di sgravio; la circostanza è dedotta dalla Banca, senza replica a contestazione alcuna da parte dell'Agenzia, sicchè tale cartella non può portare ad alcuna compensazione. La cartella n. 06820120129888055 reca, sempre come dedotto dalla stessa appellante, un importo di € 268,22 relativo all'anno di imposta 2007; posto che il periodo di imposta, cui la cartella fa riferimento ricade nell'ambito della procedura fallimentare, la ragione di debito era

PM

opponibile al fallimento e, considerato che l'appellante non ha dedotto alcuna ragione di inopponibilità a se medesima di tale titolo, la somma portata dalla cartella deve ritenersi suscettibile di compensazione con il credito azionato.

Da ultimo l'Agenzia ha eccepito in compensazione il credito portato dalla cartella n. 06820120152665371 dell'importo di € 33.609,31, asseritamente notifica alla stessa Eurobell in data 26.1.2013 (epoca in cui già era stato chiuso il fallimento e la società era cancellata dal registro delle imprese).

Con riferimento a tale credito, che si sarebbe cristallizzato con un titolo notificato - a soggetto estinto - dopo l'intervenuta notificazione della cessione del credito nei confronti dell'erario, non può che concordarsi con l'appellante secondo cui la cartella non è opponibile alla banca cessionaria. Essendo infatti all'epoca già stata notificata tanto all'Agenzia che ad Equitalia la cessione del credito ogni attività o contestazione avente ad oggetto il debito ceduto doveva essere portata a conoscenza del creditore cessionario per essergli opponibile.

La questione, sostanziale, per la quale il titolo opposto in compensazione non si è formato correttamente assorbe l'ulteriore problematica relativa alla idoneità della stessa prova offerta della notificazione del 26.1.2013; è infatti corretto che i meri estratti dell'anagrafe tributaria non costituiscono valida e sufficiente prova del perfezionamento della notificazione. Tuttavia considerato che, anche qualora provata, tale notificazione, poiché non indirizzata al corretto soggetto, non comporterebbe l'opponibilità al cessionario e quindi la compensabilità del debito portato da questo titolo con il credito IVA vantato dalla IFIS, la questione resta assorbita.

In definitiva il debito portato dalla cartella n. 06820120152665371 non è opponibile in compensazione all'appellante.

Pertanto, rispetto alla pretesa creditoria azionata, la compensazione può essere operata limitatamente all'importo di € 268,22 sulla cui opponibilità, per contro, l'appellante nulla ha dedotto.

In riforma della sentenza appellata l'amministrazione finanziaria deve essere condannata al pagamento in favore di parte appellante della somma di € 22.369,68 oltre interessi di legge.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

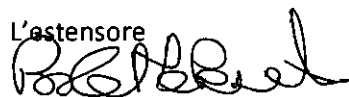
La commissione tributaria regionale per la Lombardia,

In riforma dell'appellata sentenza condanna l'amministrazione finanziaria al pagamento della somma di € 22.369,68, oltre interessi di legge;

condanna l'amministrazione stessa al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 2500,00.

Milano, lì 20.11.2017

L'estensore



Il presidente.

